

TRIBUNALE DI TERAMO

Ufficio Fallimentare

Alla Cancelleria Fallimentare - Sede

OGGETTO: disposizioni per lo snellimento burocratico delle attività

Considerata l'enorme mole di comunicazioni quotidianamente depositate in cancelleria e successivamente trasmesse a questo Giudice;
evidenziata l'inutilità della trasmissione di diverse tipologie di documenti per i quali di norma necessita un semplice "visto" ovvero la restituzione agli organi della procedura per le collaterali attività prodromiche all'emissione del conseguente decreto

DISPONE

con effetto immediato, che le seguenti tipologie di atti vengano direttamente trasmesse all'organo di procedura concorsuale competente, senza essere prima sottoposte al magistrato, onde evitare un inutile doppio passaggio per la cancelleria, a seguito dell'apposizione della inevitabile dicitura "al curatore" o simili:

- relazioni di stima di beni;
- relazioni per ricerche di beni;
- pareri rimessi da professionisti;
- offerte di acquisto di beni di procedure concorsuali.

Posto inoltre che pervengono moltissime richieste di liquidazione di professionisti nominati coadiutori di procedura, sprovviste del parere ex art. 25 co. I n. 4) L.F.

DISPONE

che siffatte richieste siano sottoposte al giudice solo previa apposizione del parere dell'organo di riferimento (curatore, commissario giudiziale, liquidatore giudiziale).

Seguirà ulteriore nota destinata ai professionisti e relativa alla forma in cui dovranno essere redatte le note di deposito di atti in cancelleria.

Teramo, 10/1/2013

Il Giudice Delegato
Flavio Conciatori